RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-279/89*

Normativa e prassi del Regno Unito in materia di pesca

1. A norma del Sea Fish (Conservation) Act 1967 (legge del 1967 relativa alla conservazione delle specie ittiche marine), come modificato dal Fishery Limits Act 1976 (legge del 1976 relativa alle zone di pesca) e dal Fisheries Act 1981 (legge del 1981 relativa alla pesca), e del Sea Fish Licensing Order 1983 (decreto del 1983 relativo alla concessione di licenze di pesca marittima), i pescherecci immatricolati nel Regno Unito devono essere muniti di una licenza di pesca.

2. Questa disciplina veniva completata dal British Fishing Boats Act 1983 (legge del 1983 relativa ai pescherecci britannici) e dal British Fishing Boats Order 1983 (decreto del 1983 relativo ai pescherecci britannici), in forza dei quali un peschereccio britannico poteva compiere determinate operazioni solo se i componenti del suo equipaggio erano, almeno per il 75%, cittadini britannici o di un altro Stato membro. Le operazioni che venivano così escluse erano la pesca ed il trasbordo di pesce all'interno della zona di pesca britannica e lo sbarco a terra di pesce nel Regno Unito. I pescherecci britannici che non soddisfacevano la summenzionata condizione potevano continuare ad esercitare la pesca, anche delle specie assoggettate ai contingenti britannici, al di fuori della zona di pesca del Regno Unito; essi potevano altresì effettuare lo sbarco delle loro catture al di fuori del Regno Unito.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986, nelle licenze rilasciate dal Regno Unito per specie assoggettate ai contingenti britannici venivano inserite le seguenti condizioni, intese a garantire che i pescherecci avessero un «effettivo legame economico» con il Regno Unito.

«i) Il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall'isola di Man o dalle isole del Canale; fatto salvo il carattere generale di questo requisito, si presume che un peschereccio l'abbia soddisfatto nell'esercizio della sua attività se, per ciascuno dei semestri di ciascun anno civile (vale a dire da gennaio a giugno e da luglio a dicembre),

a) almeno il 50% in peso dei quantitativi contemplati dalla presente licenza, o da qualsiasi altra licenza in corso di validità nel periodo considerato, sia stato sbarcato e venduto nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale, ovvero sia stato trasbordato a seguito di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica (British Fishery Limits), oppure

b) venga in altro modo provata la presenza del peschereccio in un porto del Regno Unito, dell'isola di Man o delle isole del Canale in almeno

* Lingua processuale: l'inglese.

quattro occasioni, ad intervalli minimi di quindici giorni.

ii) L'equipaggio dev'essere composto, per almeno il 75%, da cittadini britannici o della CEE [esclusi (...), fino al 1° gennaio 1993, i cittadini spagnoli e portoghesi, ad eccezione dei coniugi o figli minori di anni 21 di lavoratori (...) spagnoli o portoghesi già stabiliti nel Regno Unito, conformemente alle disposizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori a seguito dell'adesione (...) della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee prevista nei relativi Trattati di adesione] abitualmente residenti nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale; deve intendersi per residenza la residenza a terra, escludendosi a tal fine che il servizio a bordo di una nave britannica possa considerarsi residenza nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale.

iii) Il comandante e l'intero equipaggio devono versare contributi al regime di previdenza sociale del Regno Unito o all'equivalente regime dell'isola di Man o delle isole del Canale: sono inclusi nella suddetta previsione i contributi per la categoria 1, 2 (gente di mare) o 4 (lavoratori autonomi)».

4. Poiché la compatibilità delle suddette condizioni con il diritto comunitario era stata contestata dinanzi alla High Court of Justice, quest'ultima ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione delle norme comunitarie. La Corte si è pronunciata su tali questioni con le sentenze 14 dicembre 1989, causa C-3/87, Agegate (Racc. pag. 4459) e causa C-216/87, Jaderow (Racc. pag. 4509).

La fase precontenziosa del procedimento

5. Con lettera 18 aprile 1988, data anteriore alla pronuncia delle suddette sentenze, la Commissione, che ravvisava nelle menzionate condizioni un'incompatibilità con il diritto comunitario, intimava al governo del Regno Unito di presentarle le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato CEE, entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della suddetta missiva.

6. Con lettera 1° luglio 1988 il governo del Regno Unito invitava la Commissione a far riferimento alle osservazioni scritte da esso presentate nelle cause C-3/87 e C-216/87, aggiungendo che ogni azione a norma dell'art. 169 avrebbe determinato una mera reiterazione delle osservazioni già presentate dinanzi alla Corte nelle cause anzidette e che, pertanto, non sembrava necessario che la Commissione intraprendesse in tale maniera ulteriori iniziative sulla base dell'art. 169.

7. Il 24 maggio 1989 la Commissione emetteva un parere motivato, nel quale intimava al governo del Regno Unito di adottare i provvedimenti necessari per porre fine alle infrazioni contestate entro il termine di un mese a far data della notificazione del parere.

8. Nella propria risposta, trasmessa con lettera 23 giugno 1989, il governo del Regno Unito faceva nuovamente riferimento alle proprie osservazioni nelle cause C-3/87 e C-216/87, precisando di non poter dar seguito alle richieste della Commissione e ribadendo al tempo stesso il suo impegno a rivedere la propria posizione alla luce delle sentenze pronunciate dalla Corte nelle suddette cause.

9. Ritenendo insoddisfacente questa risposta, la Commissione proponeva il presente ricorso per inadempimento.

Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

10. Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte l'11 settembre 1989.

11. Con ordinanza 6 dicembre 1989 la Corte ha autorizzato il Regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

12. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Commissione è stata esortata a rispondere per iscritto a taluni quesiti.

13. La *Commissione*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno Unito, prescrivendo le controverse condizioni per la concessione di licenze di pesca, ha trasgredito le disposizioni degli artt. 34, 48, 52 e 59 del Trattato nonché quelle dei regolamenti del Consiglio nn. 1612/68 e 1408/71 e della Commissione n. 1251/70;

— condannare il Regno Unito alle spese del presente procedimento.

14. Il *Regno di Spagna*, parte interveniente, conclude che la Corte voglia:

— accogliere il ricorso proposto dalla Commissione e dichiarare l'inadempimento commesso dal Regno Unito;

— condannare il Regno Unito alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.

15. Il *Regno Unito*, convenuto, conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la Commissione alle spese.

Le sentenze della Corte nelle cause C-3/87 e C-216/87

16. Il 14 dicembre 1989, mentre la fase scritta nella presente causa era in corso di svolgimento, la Corte ha pronunciato le sentenze Jaderow e Agegate.

17. Nella sentenza Jaderow (causa C-216/87), la Corte ha dichiarato:

«Allo stato attuale, il diritto comunitario:

1) non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga condizioni intese a garantire che i pescherecci abbiano un effettivo legame economico con detto Stato, purché tale legame riguardi unicamente i rapporti con le attività dei pescherecci e le popolazioni che dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse;

2) non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga, allo scopo di accertare l'esistenza dell'effettivo legame economico quale si è sopra precisato, la condizione che il peschereccio eserciti la propria attività a partire dai porti nazionali, nei limiti in cui ciò non comporti l'obbligo per il peschereccio di salpare sempre da un porto nazionale per tutte le proprie operazioni di pesca;

3) non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, consideri che l'esercizio dell'attività del peschereccio a partire dai porti nazionali possa essere provato dallo sbarco di una parte delle catture o dalla presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali;

4) non impedisce ad uno Stato membro di stabilire che solo lo sbarco di una determinata parte delle catture o una determinata presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali possa costituire prova dell'osservanza della condizione secondo cui l'attività del peschereccio deve esercitarsi a partire dai porti nazionali, purché la periodicità richiesta per la presenza del peschereccio in detti porti non imponga, direttamente o indirettamente, l'obbligo di sbarcare nei porti nazionali le catture effettuate o non ostacoli l'esercizio normale di un'attività di pesca;

5) non si oppone ad una disciplina o ad una prassi di uno Stato membro che, nell'ambito della concessione di licenze di pesca riferite ai contingenti nazionali, imponga una nuova condizione in precedenza non contemplata».

18. Nella sentenza Agegate (causa C-3/87), la Corte ha dichiarato:

«1) Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro imponga, come condizione perché uno dei suoi pescherecci possa imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, che il 75% dell'equipaggio del peschereccio di cui trattasi sia composto di cittadini degli Stati membri della Comunità.

2) Il diritto comunitario non consente che uno Stato membro imponga, come condizione perché uno dei suoi pescherecci possa imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, che il 75% dell'equipaggio del peschereccio di cui trattasi risieda a terra in detto Stato membro.

3) Il diritto comunitario non osta che uno Stato membro imponga, come condizione perché uno dei suoi pescherecci possa imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, che il comandante e l'intero equipaggio del peschereccio versino contributi alla previdenza sociale di detto Stato membro, fatte salve le ipotesi per le quali il regolamento del Consiglio n. 1408/71 stabilisce diversamente.

4) Gli artt. 55 e 56 dell'Atto di adesione del 1985 vanno interpretati nel senso che non può escludersene l'applicazione al caso dei pescatori spagnoli che lavorano a bordo di pescherecci britannici per il solo fatto che detti pescatori sono retribuiti in partecipazione e nel senso che non ostano ad una disciplina o prassi nazionale per cui i lavoratori spagnoli sono esclusi, fino al 1° gennaio 1993, dal 75% dell'equipaggio di questi pescherecci, purché tale limitazione, imposta dopo l'Atto di adesione del 1985, non peggiori in nessun modo la loro situazione e non riguardi i cittadini spagnoli già occupati come lavoratori subordinati al momento dell'adesione, in territorio britannico o su pescherecci britannici, qualora il rapporto di lavoro abbia un nesso abbastanza stretto con detto territorio.

5) (...)».

Mezzi e argomenti delle parti

19. La *Commissione* premette che essa si limiterà a presentare, a sostegno del proprio ricorso, una semplice sintesi dei suoi principali argomenti, rimandando per il resto, come essa ha fatto nel corso della fase precontenziosa, alle proprie osservazioni scritte ed orali nelle cause C-3/87 e C-216/87. Essa segnala che il governo del Regno Unito, nelle sue lettere 1° luglio 1988 e 23 giugno 1989, ha adottato un'analoga linea di condotta.

20. La *condizione relativa all'esercizio* del peschereccio [riportata sopra, al punto 3, sub i)] è contraria all'art. 34 del Trattato CEE. La Commissione sostiene che, uniformandosi vuoi al criterio sub a) vuoi a quello sub b), il proprietario di un peschereccio può subire perdite economiche rilevanti, soprattutto perché in tal modo può restargli precluso il vantaggio offerto dai prezzi più elevati che egli potrebbe ottenere in altri Stati membri.

21. I criteri sub a) e b) perseguono un obiettivo puramente economico, vale a dire la promozione dell'industria e dell'occupazione nel Regno Unito; secondo la giurisprudenza della Corte, una tale finalità non può giustificare misure rientranti nelle previsioni degli artt. 30 o 34 del Trattato.

22. Infine, la condizione relativa all'esercizio di un peschereccio è incompatibile con il principio della libera circolazione dei prodotti, sul quale è imperniata l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796 (GU L 379, pag. 1).

23. Le *condizioni relative all'equipaggio* del peschereccio [prescrizioni relative alla cittadinanza, alla residenza ed al versamento di

contributi alla previdenza sociale, di cui al precedente punto 3, sub ii) e sub iii)] contravvengono a varie norme del diritto comunitario.

24. In particolare, nell'ipotesi in cui i componenti dell'equipaggio di un peschereccio siano lavoratori subordinati, la *prescrizione relativa alla cittadinanza* è in contrasto con l'art. 48 del Trattato, in quanto discrimina i lavoratori spagnoli e portoghesi. Tale discriminazione non può trovare giustificazione negli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, dell'Atto di adesione del 1985, atteso che queste disposizioni non autorizzano menomamente gli Stati membri ad imporre nuove restrizioni ai lavoratori spagnoli e portoghesi. Questa constatazione è quanto può desumersi, nel contempo, dalla massima enunciata dalla Corte nella sentenza 23 marzo 1983, causa 77/82, Peskeloglou (Racc. pag. 1085), dagli artt. 55 e 215 dell'Atto di adesione del 1985 e dalla dichiarazione comune, allegata a tale atto, «relativa ai lavoratori degli Stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli e portoghesi stabiliti nella Comunità nonché ai membri delle loro famiglie» (GU L 302, pag. 480).

25. La condizione relativa alla cittadinanza costituisce una nuova restrizione, giacché introdotta con effetto dal 1° gennaio 1986, ossia successivamente all'Atto di adesione del 1985. Inoltre, essa si contraddistingue sia per lo scopo sia per l'ambito geografico di applicazione dall'analoga condizione imposta nel 1983. Mentre quest'ultima riguardava ogni attività di pesca dei pescherecci britannici in determinate acque, ossia nella zona di pesca del Regno Unito, la condizione attuale concerne l'accesso ai contingenti britannici in tutte le acque. Il rilievo in contrario mosso dall'avvocato generale Mischo, nei paragrafi 26-28 delle sue conclusioni nella causa Agegate (causa C-3/87), ha valore di mero obiter dictum, posto che le questioni pregiudiziali nella causa Agegate non vertevano su tale punto specifico.

26. Inoltre, poiché nessuna deroga alla regola del 75% è contemplata per i genitori spagnoli o portoghesi di cittadini di altri Stati membri occupati nel Regno Unito come lavoratori subordinati o autonomi, la prescrizione relativa alla cittadinanza non è pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

27. Analogo rilievo deve farsi per i familiari dei cittadini di altri Stati membri, ai quali si applica il regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).

28. Nel caso dei marinai pescatori autonomi, la prescrizione relativa alla cittadinanza è, a seconda delle ipotesi, contrastante con gli artt. 52 o 59 del Trattato CEE.

29. Richiamandosi alle proprie osservazioni nella causa Agegate, la Commissione osserva che la *condizione relativa alla residenza* è in contrasto con l'art. 48 (con riguardo ai marinai pescatori dipendenti) o agli artt. 52 e 59 del Trattato (con riguardo ai marinai pescatori autonomi).

30. Infine, la *condizione relativa al versamento di contributi alla previdenza sociale* non tiene conto delle disposizioni degli artt. 14 ter, nn. 1 e 2, e 14 quater del regolamento

(CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

31. Le condizioni in parola non possono trarre fondamento dalla politica comune della pesca, e più in particolare dal regime dei contingenti, come assume il Regno Unito.

32. Al riguardo, la Commissione fa rilevare che non si rinviene nel Trattato alcun elemento che induca a ritenere che la politica comune della pesca, come la politica agricola comune fondata sull'art. 43, costituisca un caso speciale.

33. Il regime dei contingenti istituito dal diritto comunitario derivato [regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1)] non può di per sé stesso autorizzare deroghe al Trattato. Ciò è quanto è dato rilevare dalle sentenze 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Ramel (Racc. pag. 927), e 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, cosiddetta del «Rhum» (Racc. pag. 4063).

34. Per giunta, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, che prescrive agli Stati membri di determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati, precisa che tale determinazione deve effettuarsi «conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili». Nell'esercitare questa competenza gli Stati membri devono in particolare attenersi agli artt. 34, 48, 52 e 58 del Trattato, ai principi di parità di trattamento e non discriminazione tra produttori (art. 40, n. 3, del Trattato) nonché ai principi di proporzionalità e legittimo affidamento. La Corte ha sottolineato la necessità dell'osservanza dei suddetti principi nelle sentenze 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch (Racc. pag. 3477), e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco (Racc. pag. 2151).

35. Il sistema di assegnazione dei contingenti è stato ritenuto compatibile con l'art. 7 del Trattato dalla sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes (Racc. pag. 2671). Questa sentenza non offre tuttavia alcun argomento alla tesi secondo la quale gli Stati membri potrebbero adottare misure restrittive incompatibili col Trattato onde riservare i vantaggi economici dei loro contingenti alla loro industria della pesca ed ai settori economici ad essa connessi.

36. Al contrario, gli Stati membri sono liberi di limitare o finanche ridurre la capacità della loro flotta peschereccia, sempreché i provvedimenti adottati a tal fine non siano discriminatori.

37. La Commissione, consapevole della gravità delle situazioni spesso designate con l'espressione «quota-hopping» (saccheggio dei contingenti), ha presentato al Consiglio alcune proposte, le quali hanno portato all'adozione del regolamento (CEE) 7 novembre 1988, n. 3483 (GU L 306, pag. 2). Questo regolamento è inteso a rafforzare il controllo degli sbarchi effettuati al di fuori dello Stato di bandiera. Inoltre, preoccupata dai problemi economici e sociali che in determinati casi può sollevare l'attuazione del

regime dei contingenti, la Commissione, nella sua comunicazione 19 luglio 1989 concernente un quadro comunitario per l'accesso alle quote di pesca (GU C 224, pag. 3) ha indicato agli Stati membri varie misure che essi possono adottare per far fronte a questi problemi senza contravvenire alle norme comunitarie.

38. Nel *controricorso*, depositato in data 25 maggio 1990, ossia dopo la pronuncia delle sentenze Agegate e Jaderow, dianzi richiamate, il *governo del Regno Unito* segnala che, a differenza della sentenza Jaderow che non implica alcuna modifica alla condizione di esercizio, la sentenza Agegate ha posto in evidenza la necessità di apportare talune modifiche alle condizioni riguardanti l'equipaggio. Nelle more della sentenza nella causa principale, le autorità britanniche hanno diffuso un comunicato stampa, nel quale esse annunciavano che: i) il requisito della residenza non era più imposto; ii) la condizione relativa al versamento di contributi alla previdenza sociale non andava più applicata nei confronti dei componenti dell'equipaggio rientranti in una delle deroghe alla regola di cui all'art. 13, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, quali in particolare le deroghe previste all'art. 14 ter di questo regolamento, e iii) dal 75% dell'equipaggio non erano più esclusi i coniugi o figli minori di 21 anni di cittadini degli altri Stati membri che esercitano nel territorio del Regno Unito un'attività subordinata o autonoma (ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68).

39. In particolare, il governo del Regno Unito ritiene che la sentenza Jaderow (punti 26, 28, 31, 40 e 41 della motivazione) confermi la compatibilità con il diritto comunitario della *condizione di esercizio* del peschereccio e che, nel presente procedimento, la Commissione non abbia addotto alcun elemento atto a dimostrare il contrario.

40. In ordine alla compatibilità con il diritto comunitario della *condizione relativa alla cittadinanza per i componenti spagnoli e portoghesi dell'equipaggio* di un peschereccio, il governo del Regno Unito, richiamandosi al punto 41 della motivazione della sentenza Agegate (punto 4 del dispositivo), osserva che occorre risolvere i due seguenti problemi: a) in base a quali criteri debba stabilirsi se un rapporto di lavoro presentasse, prima del 1° gennaio 1986, una connessione sufficientemente stretta con il territorio del Regno Unito e b) se il Regno Unito possa continuare ad applicare questa condizione fino al 1° gennaio 1993 agli spagnoli ed ai portoghesi il cui rapporto di lavoro, anteriormente al 1°gennaio 1986, non presentasse una tale connessione. La soluzione di quest'ultimo punto presuppone a sua volta una risposta ai seguenti quesiti: i) a quale data la condizione in parola sia stata introdotta; ii) quale sia il significato dell'espressione «dopo l'Atto di adesione del 1985», e iii) se la condizione de qua abbia peggiorato la situazione dei cittadini spagnoli e portoghesi.

41. Con riguardo al primo problema, il governo del Regno Unito è del parere che i criteri decisivi siano quelli enunciati dalla Corte nella sentenza 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga (Racc. pag. 2989), vale a dire: a) il luogo di registrazione della nave; b) se il datore di lavoro sia una società di diritto britannico avente sede nel territorio del Regno Unito; c) se il lavoratore sia stato assunto nel Regno Unito e se il rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore soggiaccia alla legge di un territorio facente parte del

Regno Unito; e, d) se il lavoratore sia soggetto al regime fiscale ed al regime previdenziale del Regno Unito.

42. A prescindere dalla data di rilascio delle nuove licenze, è pacifico che la condizione de qua è stata introdotta il 1° gennaio 1986, vale a dire alla data alla quale è entrato in vigore l'Atto di adesione del 1985.

43. L'inciso «dopo l'Atto di adesione del 1985» figurante al punto 41 della motivazione della sentenza Agegate (punto 4 del dispositivo) si riferisce al periodo successivo all'entrata in vigore di questo Atto e non al periodo successivo alla sua firma (avvenuta il 12 giugno 1985). Questa interpretazione trova riscontro nella citata sentenza 23 marzo 1983, Peskeloglou; le restrizioni controverse in quella causa erano state introdotte dopo la data di entrata in vigore dell'Atto di adesione della Grecia (1° gennaio 1981).

44. Una misura come la condizione controversa, i cui effetti iniziano a decorrere simultaneamente all'entrata in vigore dell'Atto di adesione, non può considerarsi successiva all'entrata in vigore di questo Atto. Tale tesi è coerente con la finalità delle clausole di standstill, come quella contenuta nell'art. 56 dell'Atto di adesione del 1985; infatti, siffatte disposizioni mirano a garantire che uno Stato membro non indietreggi, così da privare le persone interessate di diritti dei quali esse erano titolari durante il periodo di applicazione della clausola di standstill.

45. Ne consegue che la condizione relativa alla cittadinanza non è stata introdotta dopo l'entrata in vigore dell'Atto di adesione del 1985.

46. In subordine, il governo del Regno Unito argomenta che questa condizione non ha peggiorato la situazione dei lavoratori spagnoli e portoghesi.

47. Al riguardo esso ammette che l'ambito geografico di applicazione della controversa condizione è più ampio di quello dell'analoga condizione adottata dal Regno Unito nel 1983 (British Fishing Boats Acts 1983 e British Fishing Boats Order 1983). Esso segnala tuttavia che gli equipaggi delle navi delle ricorrenti nelle cause principali nei procedimenti Agegate e Jaderow, i quali, in conseguenza dei provvedimenti britannici del 1983, operavano al di fuori della zona di pesca del Regno Unito, ma all'interno delle acque irlandesi, erano assoggettati ad una condizione analoga, prescritta dalla disciplina irlandese del 1983 [Fisheries (Amendment) Act 1983 e Sea Fishing Boats Regulations 1983]. Sicché i cittadini spagnoli e portoghesi erano, dal 1983, esclusi dal 75% di questi equipaggi sia nelle acque britanniche sia in quelle irlandesi.

48. Il governo del Regno Unito prosegue rilevando che i soli a potersi giovare della clausola di standstill di cui agli artt. 56 e 216 dell'Atto di adesione del 1985 sono i lavoratori spagnoli e portoghesi già residenti nel territorio della Comunità a Dieci prima dell'adesione. Tale rilievo è confermato dalla citata sentenza 23 marzo 1983, Peskeloglou, punto 12, ove la Corte ha precisato che la corrispondente clausola di standstill dell'Atto di adesione della Grecia aveva «lo scopo di evitare, a seguito dell'adesione, perturbazioni del mercato del lavoro, sia della Grecia che degli altri Stati membri, dovute ad improvvisi e massicci spostamenti di lavoratori». Orbene, non si è dimostrato che uno solo degli spagnoli occupati a bordo dei pescherecci delle ricorrenti nelle cause prin-

cipali nelle cause Agegate e Jaderow risiedesse nel territorio del Regno Unito prima del 1° gennaio 1986.

49. Dai suddetti rilievi discende che la condizione relativa alla cittadinanza opposta ai cittadini spagnoli e portoghesi è compatibile con il diritto comunitario.

50. Quanto alla *condizione relativa al versamento di contributi alla previdenza sociale*, il governo del Regno Unito ricorda che, al momento dell'istituzione delle condizioni di rilascio delle licenze, esso aveva segnalato agli organismi di categoria interessati che tale condizione non intendeva modificare la normativa esistente. Il comunicato stampa pubblicato successivamente alla pronuncia delle sentenze Agegate e Jaderow ha del resto fugato ogni dubbio al riguardo. La condizione in parola è pertanto compatibile con il diritto comunitario.

51. Nella *replica*, la *Commissione* desiste dalla censura relativa alla compatibilità della condizione relativa al versamento di contributi alla previdenza sociale con il regolamento n. 1408/71. Del pari essa segnala che, in seguito alla sentenza Agegate, la compatibilità con il diritto comunitario della condizione relativa alla cittadinanza e di quella relativa alla residenza «può essere decisa unicamente sulla scorta dell'art. 48 del Trattato CEE» e che tale compatibilità «non occorre che venga valutata sotto il profilo degli artt. 52 e 59 del medesimo Trattato, che la Commissione ha presentato nel ricorso come un diverso fondamento giuridico possibile». Nella conclusione della replica, la Commissione ribadisce «in toto i suoi argomenti e le sue conclusioni presentate nel ricorso, ad eccezione di quelli riferentisi al regolamento n. 1408/71».

52. La Commissione prosegue rilevando che la tesi da lei sostenuta, secondo la quale la *condizione di esercizio* del peschereccio è in contrasto con l'art. 34 del Trattato, non è stata infirmata dalla sentenza Jaderow. In quest'ultima, la Corte ha soltanto chiarito entro quali limiti uno Stato membro può applicare una condizione di esercizio come quella prescritta dal Regno Unito. La Corte non ha tuttavia preso in esame il punto se i principi enunciati nella stessa sentenza venissero rispettati con gli specifici criteri imposti dal Regno Unito.

53. Al riguardo, la Commissione fa valere che la condizione di esercizio è in contrasto con l'art. 34 del Trattato, non contemplando essa alcuna esenzione o deroga per i pescherecci le cui normali attività di pesca rischino di essere ostacolate.

54. Tale è il caso dei pescherecci le cui spedizioni di pesca durano normalmente meno di quindici giorni e che, per tale motivo, devono modificare i loro programmi di pesca per uniformarsi alla prescritta frequenza degli scali in un porto britannico. La Commissione richiama in proposito la dichiarazione scritta resa sotto giuramento dal signor Trigas nell'ambito della causa Jaderow. Tale ipotesi si verifica altresì nel caso dei pescherecci i quali, nell'ambito delle loro normali attività di pesca, fanno meno di quattro scali per semestre nei porti britannici (segnatamente perché le loro attività si svolgono in zone distanti). Infine, vengono pregiudicati dal requisito della presenza periodica persino gli operatori i quali, mediante uno scarico a terra diretto o un trasbordo, vendono tradizionalmente il grosso delle loro catture nel Regno Unito, in quanto viene loro preclusa la possibilità di abbandonare le loro pratiche

tradizionali per potersi giovare delle migliori opportunità di vendita che potrebbero sussistere in mercati esterni al Regno Unito.

55. Apportare alla condizione di esercizio *censurata* una modifica idonea a rimuovere ogni ostacolo al normale esercizio delle attività di pesca di ciascun peschereccio, rischierebbe di essere difficile, se non praticamente impossibile.

56. La Commissione ricorda quindi di aver precisato, nella citata comunicazione 19 luglio 1989 concernente un quadro comunitario di riferimento per l'accesso ai contingenti di pesca, che gli Stati potevano legittimamente esigere una rappresentanza a terra delle imprese esercenti i pescherecci che imputano le loro catture nei contingenti nazionali (punto 3.1 della comunicazione). Tale rappresentanza mira a garantire che i pescherecci interessati operino a partire da un porto nazionale e conservino in tal modo con lo Stato membro del quale battono bandiera l'effettivo legame economico a cui la Corte faceva riferimento nella sentenza Jaderow.

57. La Commissione reputa che il governo del Regno Unito non abbia affrontato nel loro corretto ordine le questioni relative alla *condizione della cittadinanza per i lavoratori spagnoli e portoghesi*, circostanza che lo induce di conseguenza a conclusioni errate. Sul piano logico, il primo quesito al quale occorre rispondere è quello se la restrizione di cui trattasi sia nuova, ossia non giustificabile in forza della deroga prevista al secondo comma degli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, dell'Atto di adesione.

58. Sul punto, essa si compiace che il Regno Unito abbia espressamente riconosciuto che l'ambito geografico d'applicazione di questa condizione è più ampio di quello della disciplina del 1983. Essa aggiunge che l'attuale condizione ha essa pure una diversa natura, posto che i provvedimenti del 1983 non impedivano l'impiego di lavoratori spagnoli e portoghesi, fermo restando che i pescherecci svolgessero le loro attività al di fuori della zona di pesca del Regno Unito.

59. La disciplina irlandese del 1983 non offre alcun argomento alla tesi del Regno Unito, giacché l'Atto di adesione del 1985 autorizza quest'ultimo a mantenere in vigore le sole norme nazionali preesistenti.

60. La tesi del Regno Unito secondo la quale la restrizione de qua non sarebbe vietata dalla clausola di standstill figurante negli artt. 57 e 216 dell'Atto di adesione del 1985, in quanto sarebbe entrata in vigore contemporaneamente allo stesso Atto di adesione, è errata.

61. In primo luogo, se questa tesi fosse accolta, tutte le clausole di standstill previste nei vari Trattati rimarrebbero inoperanti in seguito all'adozione di restrizioni ulteriori ad opera degli Stati membri, nel momento stesso in cui ogni Trattato entrava in vigore. Ciò sarebbe, tuttavia, in contraddizione con la finalità stessa di una clausola di standstill, consistente nel mantenere lo status quo ante.

62. La Commissione puntualizza che in siffatta ipotesi le sole norme nazionali in vigore immediatamente prima dell'adesione, ossia al 31 dicembre 1985, potevano essere mante-

nute. Del pari essa segnala che la dichiarazione comune allegata al citato Atto di adesione del 1985 sembra postulare che l'obbligo di standstill abbia preso effetto sin dalla data della firma dell'Atto di adesione, ossia dal 12 giugno 1985.

63. In secondo luogo, la tesi del Regno Unito è in contrasto con la giurisprudenza della Corte. La Commissione richiama al riguardo la citata sentenza 23 marzo 1983, Peskeloglou.

64. Quanto all'inciso «limitazione imposta dopo l'Atto di adesione del 1985» figurante al punto 41 della motivazione della sentenza Agegate, la Commissione osserva che il Regno Unito non aveva, in quella sede, formulato la tesi che esso sostiene nel presente contesto; conseguentemente, l'inciso in parola non può intendersi come accoglimento della suddetta tesi.

65. Le nuove restrizioni sono di per sé stesse illegittime, poiché contrarie all'art. 48 del Trattato. Invero, le norme transitorie di cui agli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, dell'Atto di adesione del 1985 si limitano a sospendere l'applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 1612/68, non anche i diritti garantiti dall'art. 48 del Trattato (sentenze 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461, e 27 settembre 1989, Lopes da Veiga, citata).

66. Di conseguenza, la tesi del Regno Unito secondo la quale anche se il requisito della cittadinanza comporta una nuova restrizione solo i lavoratori spagnoli e portoghesi residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 1986 avrebbero diritto ad essere tutelati, è priva di fondamento. È bensì vero che la signora Peskeloglou risiedeva in Germania prima dell'adesione della Grecia, tuttavia la Corte non ha fatto richiamo a questa circostanza per giustificare l'interpretazione adottata ai punti 13 e 15 della motivazione della citata sentenza del 23 marzo 1983. Oltretutto, le sentenze Lopes da Veiga e Agegate vertevano solo sull'accertamento dei limiti entro i quali le restrizioni preesistenti, che gli Stati membri potevano mantenere in vigore in forza degli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, potevano pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori spagnoli e portoghesi già occupati nel territorio di uno degli Stati membri di allora (punti 9-11 della motivazione della sentenza Lopes da Veiga e 41 della motivazione della sentenza Agegate).

67. Ne deriva che l'esclusione generalizzata ed incondizionata di tutti i lavoratori spagnoli e portoghesi dal 75% dei componenti dell'equipaggio è incompatibile con l'art. 48 del Trattato e con le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1612/68 e 1251/70 e che, costituendo essa una misura nuova, non può trovare giustificazione nella norma derogatoria prevista nel secondo comma degli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, dell'Atto di adesione del 1985.

68. In subordine, la Commissione assume che tale esclusione non può riguardare i lavoratori spagnoli e portoghesi già occupati nel territorio del Regno Unito prima del 1° gennaio 1986, comprendendo tra costoro anche i lavoratori che erano occupati a bordo di una nave britannica e il cui rapporto di lavoro presentava un legame sufficientemente stretto con questo territorio. Al riguardo la Commissione argomenta dalle citate sentenze 23 marzo 1983, Peskeloglou (punto 12 della motivazione), 27 settembre 1989, Lopes da Veiga (punti 10 e 11 della motivazione) e 14 dicembre 1989, Agegate (punto 40 della motivazione).

69. Infine, le circostanze menzionate nel punto 17 della motivazione della sentenza Lopes da Veiga costituiscono delle indicazioni, risultanti dagli atti di causa, che andavano prese in considerazione dal giudice nazionale ai fini della valutazione della sussistenza in un rapporto di lavoro di un legame sufficientemente stretto con il territorio olandese; talché esse non potrebbero, quantomeno non nella loro totalità, fungere da criterio di valutazione della sussistenza in un rapporto di lavoro di un vincolo sufficientemente stretto con il Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 1986, come si propongono di fare le autorità britanniche. D'altra parte la Corte non ha fatto menzione di queste circostanze al punto 1 del dispositivo della sentenza Lopes da Veiga né nella sentenza Agegate.

70. In ordine alla *condizione relativa alla residenza*, la Commissione formula argomenti identici a quelli da essa addotti in merito al requisito della cittadinanza.

71. Nella *controreplica*, il *governo del Regno Unito* segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono state introdotte nuove condizioni per la concessione delle licenze. Queste condizioni si discostano da quelle controverse sui seguenti punti: a) la condizione relativa all'esercizio del peschereccio è stata leggermente rimaneggiata al fine di facilitarne l'osservanza (le restrizioni relative al trasbordo del pesce sono state soppresse; il numero degli scali prescritti è rimasto immutato, ma questi ultimi devono ormai avvenire ad intervalli superiori a dieci giorni e, ogni volta, per una durata minima di otto ore); b) la condizione relativa alla cittadinanza è stata modificata in guisa che i cittadini spagnoli e portoghesi non vengano più esclusi dal 75% dei componenti dell'equipaggio; c) la condizione relativa alla residenza è stata soppressa e d) la condizione relativa alla previdenza sociale è stata del pari eliminata. In seguito all'introduzione delle nuove condizioni, le ricorrenti nelle cause Agegate e Jaderow hanno deciso di rinunciare agli atti dei procedimenti pendenti dinanzi alla High Court.

72. Il governo del Regno Unito solleva un'eccezione di irricevibilità di alcuni punti della replica riferentisi alla *condizione di esercizio* del peschereccio. Esso rileva che la Commissione ha tentato di ampliare l'oggetto della controversia deducendo per la prima volta nell'ambito del presente procedimento che la condizione di esercizio ostacola l'esercizio di una normale attività di pesca. Così facendo, la Commissione ha violato gli artt. 169 del Trattato e 42 del regolamento di procedura.

73. La violazione dell'art. 169 del Trattato consegue al fatto che la fase precontenziosa del procedimento ha riguardato unicamente la questione se la condizione di esercizio fosse in quanto tale contraria all'art. 34 del Trattato ed all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca. Il mezzo dedotto dalla Commissione in sede di replica è distinto, in quanto prospetta questioni giuridiche nuove che possono essere comprese e valutate solo alla luce della sentenza Jaderow. Il Regno Unito non ha avuto la possibilità di pronunciarsi su tali questioni nel contesto giuridico che esse ora prospettano, vale a dire quello scaturente dai principi enunciati dalla sentenza Jaderow.

74. Per giunta, trattandosi di mezzo nuovo che modifica l'oggetto della controversia, ricorre una violazione dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.

75. Il governo del Regno Unito lamenta del pari una violazione dell'art. 42, n. 1, del regolamento di procedura, in quanto la Commissione, nella sua replica, ha fatto riferimento ad elementi di prova nuovi, vale a dire la dichiarazione scritta resa sotto giuramento dal signor Trigas nell'ambito della causa Jaderow, senza motivare il ritardo nella sua produzione.

76. In subordine, il governo del Regno Unito sostiene che la condizione di esercizio non ostacola le normali attività di pesca. Al riguardo esso argomenta che il punto se le abituali modalità di sbarco o di esercizio delle attività di pesca siano ostacolate va esaminato in relazione ad una nave che svolga abitualmente le proprie attività a partire da un porto nazionale. Una tale nave farebbe necessariamente ritorno nel porto ad intervalli di tempo per sostituire l'equipaggio, rifornirsi in ghiaccio e in acqua, per l'approvvigionamento, le riparazioni, ecc. Una presenza dell'ordine di quattro scali ad intervalli di quindici giorni durante un periodo di 26 settimane costituisce una prescrizione minima, se si vuole dare un senso al concetto di legame economico effettivo tra la nave e la popolazione locale.

77. A titolo di esempio, un peschereccio che effettui spedizioni di dieci giorni da un porto all'altro del Regno Unito con una permanenza di due giorni nel porto tra una spedizione e l'altra compirebbe quindici scali durante questo periodo, una nave che effettui spedizioni di dodici giorni, restando ormeggiata tre giorni nel porto tra una spedizione e l'altra, compirebbe undici scali, ecc.

78. A sostegno della propria tesi, il governo del Regno Unito cita vari stralci delle dichiarazioni scritte rese sotto giuramento nell'ambito delle cause Agegate e Jaderow.

79. L'alternativa proposta dalla Commissione, vale a dire l'obbligo di una rappresentanza a terra nel Regno Unito delle imprese esercenti pescherecci che imputano le loro catture nei contingenti britannici, non si presta affatto a garantire che questi pescherecci esercitino abitualmente le loro attività a partire da un porto nazionale o intrattengano un legame economico effettivo con la popolazione locale.

80. Il *governo spagnolo* sostiene, con riguardo alla *condizione relativa allo sbarco* delle catture, che l'origine del pesce è determinata in base alla bandiera o all'immatricolazione del peschereccio che effettua la cattura [art. 4, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1)]. Conseguentemente, le catture dei pescherecci britannici costituiscono merci di origine britannica ed il loro sbarco e la loro vendita diretta in un altro Stato membro, senza passare per il territorio britannico, costituiscono un'esportazione. La condizione de qua è contraria all'art. 34 del Trattato in quanto rende più difficili, più lunghe e più onerose le esportazioni di pesce.

81. Il suddetto rilievo non risulta infirmato dalla sentenza Jaderow (punto 4 del dispositivo), dal momento che la condizione relativa allo sbarco ostacola l'esercizio di una normale attività di pesca.

82. La *condizione relativa alla cittadinanza per i lavoratori spagnoli e portoghesi* è contraria all'art. 48 del Trattato.

83. La discriminazione operata in pregiudizio di questi lavoratori non trova giustificazione negli artt. 55-59 e 215-219 dell'Atto di adesione del 1985. Queste disposizioni non autorizzano affatto all'adozione di nuove restrizioni nei confronti dei lavoratori spagnoli e portoghesi, dal momento che la loro finalità è quella di evitare che l'adesione di un nuovo Stato membro produca effetti traumatici su un determinato settore, sia per il nuovo Stato membro sia per gli altri Stati della Comunità.

84. Per giunta, la condizione di cui trattasi è contraria alla citata dichiarazione comune allegata all'Atto di adesione del 1985, la quale vieta ad ogni Stato membro di applicare ai cittadini spagnoli e portoghesi che siano già occupati nel suo territorio ogni misura volta a peggiorare la loro situazione che questo Stato membro dovesse eventualmente adottare, successivamente alla firma dell'atto di adesione, in materia di soggiorno e di occupazione degli stranieri.

85. La contrarietà, all'ordinamento giuridico comunitario, della condizione relativa alla cittadinanza, imposta ai cittadini spagnoli, è stata dichiarata dalla sentenza Agegate. È ormai evidente che tale prescrizione non può essere imposta ai lavoratori spagnoli i quali, anteriormente alla sua adozione, facevano parte di equipaggi di navi britanniche.

86. Discende parimenti dalla sentenza Agegate che una *condizione di residenza* quale quella controversa nel caso di specie è incompatibile con il diritto comunitario (punti 22-26 della motivazione e punto 2 del dispositivo della sentenza).

87. Infine, il governo spagnolo sostiene, richiamandosi alle disposizioni del regolamento n. 170/83, che il regime dei contingenti è inteso a garantire la conservazione delle risorse della pesca, non anche ad attribuire vantaggi economici ai cittadini di un singolo Stato membro. Conseguentemente, gli Stati membri non sono autorizzati ad emanare provvedimenti restrittivi incompatibili con il Trattato allo scopo di riservare alla loro economia nazionale, ed in particolare alla loro industria della pesca ed ai settori economici ad essa connessi, i vantaggi economici derivanti dai contingenti loro assegnati.

Risposte della Commissione ai quesiti rivoltile dalla Corte

Primo quesito

«Ai punti 1.1-1.5 della controreplica il governo del Regno Unito illustra le nuove condizioni per la concessione di licenze di pesca, in vigore dal 1° gennaio 1991, segnalando che a seguito dell'introduzione delle medesime le ricorrenti nelle cause Agegate e Jaderow hanno rinunciato alle azioni giudiziarie da esse intentate dinanzi alla High Court, e osserva che, avuto riguardo a queste circostanze nonché alle sentenze 14 dicembre 1989 (causa C-3/87, Agegate, Racc. pag. 4459, e causa C-216/87, Jaderow, Racc. pag. 4509), è possibile che la Corte consideri venuto meno l'interesse ad agire della Commissione nel presente ricorso. La Commissione è invitata a far conoscere alla Corte, entro il 20 febbraio 1992, la propria posizione in merito ai suddetti punti della controreplica».

Risposta

88. La Commissione è del parere che, tra le nuove condizioni per la concessione di licenze, quella relativa alla cittadinanza dei componenti dell'equipaggio tenga pienamente conto della sentenza Agegate.

89. Per contro, la condizione relativa all'esercizio della nave è sostanzialmente rimasta inalterata rispetto a quella esaminata nella causa Jaderow. La Commissione puntualizza in proposito che è pur vero che la riduzione da quindici a dieci giorni dell'intervallo minimo attenua il rigore di questa prescrizione, tuttavia l'effetto delle altre modifiche risulta meno palese. Inoltre, non è prevista alcuna possibilità di deroga per i proprietari di navi che non siano in grado di uniformarsi alla nuova condizione di esercizio, ad onta della contraria menzione figurante nel comunicato stampa emesso dal ministero.

90. Comunque sia, le modifiche apportate sembrano indicare che le autorità britanniche abbiano preso consapevolezza dell'illegittimità della condizione di esercizio del 1986 e della necessità di modificarla, per indurre le ricorrenti nella causa Jaderow a rinunciare agli atti del procedimento promosso dinanzi alla High Court.

91. La Commissione mantiene ferma la propria conclusione secondo la quale la condizione di esercizio del 1986 è in contrasto col diritto comunitario, come interpretato nella sentenza Jaderow. Essa reputa opportuno chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della condizione di esercizio del 1986, non di quella del 1991, segnatamente per il fatto che tutte queste condizioni, non essendo definite nella normativa generale, ma essendo di volta in volta stabilite dalle autorità alle quali è demandata la concessione di licenze nell'esercizio del loro potere discrezionale, possono in ogni momento subire modificazioni senza che la Commissione ne venga informata.

92. La Commissione prosegue rilevando che né la sentenza Jaderow né la rinuncia agli atti delle ricorrenti nella causa principale nella suddetta causa sono circostanze idonee a rendere privo di oggetto il presente ricorso. Al riguardo, essa adduce i seguenti argomenti.

93. Nella sentenza Jaderow la Corte non ha preso in esame il punto se, con le specifiche condizioni adottate dal Regno Unito, e più in particolare con la prescrizione relativa alla presenza periodica della nave in un porto del Regno Unito, i principi da essa enunciati venissero osservati.

94. Orbene, avuto riguardo al fatto che la prescrizione in parola non opera alcuna distinzione tra le varie categorie di navi e di attività di pesca, né è prevista alcuna deroga, esistono vari tipi di situazioni nelle quali la prescritta frequenza degli scali ostacola inevitabilmente l'esercizio di una normale attività di pesca da parte delle navi interessate.

95. Oltretutto risulta che le autorità britanniche considerano «normali attività di pesca», ai sensi della sentenza Jaderow non già quelle previste da ciascun proprietario di nave durante il nuovo periodo di validità della licenza, bensì le modalità di esercizio seguite nel corso dei periodi precedenti dalla maggior parte delle navi «realmente» britanniche (vale a dire con esclusione delle navi «anglo-spagnole») che operano a partire

dallo stesso porto e pescano la medesima specie ittica contingentata. Tuttavia, una simile impostazione si risolverebbe nel perpetuare i tradizionali assetti della pesca, dello sbarco, della vendita e delle operazioni connesse e nell'impedire ad alcuni proprietari di navi di adeguare i loro criteri di esercizio alla costante evoluzione del settore della pesca.

96. Infine, la rinuncia agli atti da parte delle ricorrenti nella causa principale di cui alla causa Jaderow non può rendere il presente ricorso privo di oggetto, posto che quest'ultimo verte sull'applicazione della condizione di esercizio del 1986 a tutte le navi britanniche e non soltanto a quelle implicate nella causa Jaderow.

Secondo quesito

«a) Ai punti 2.1.1 - 2.1.15 e 2.1.18 - 2.1.22 della controreplica, il governo del Regno Unito solleva un'eccezione di irricevibilità relativa, secondo la sua formulazione, alla violazione dell'art. 169 del Trattato e dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Questa eccezione è diretta contro il mezzo, formulato nei punti 4-8 inclusi della memoria di replica, relativo alla contrarietà della condizione di esercizio del peschereccio all'art. 34 del Trattato CEE, in quanto non contempla "alcuna esenzione né deroga per i pescherecci la cui normale attività di pesca rischia di essere ostacolata" (punto 7 della replica).

b) Inoltre, al punto 2.1.17 della controreplica, il governo del Regno Unito solleva un'eccezione di irricevibilità relativa, secondo quanto esso adduce, alla violazione dell'art. 42, n. 1, del regolamento di procedura. Tale eccezione è diretta contro la tardiva e non motivata presentazione di un elemento di prova da parte della Commissione, ossia la dichiarazione scritta resa sotto giuramento dal signor Trigas, redatta nell'ambito della causa Jaderow (punto 4.4 della replica).

La Commissione è pregata di far conoscere alla Corte, entro il 20 febbraio 1992, la sua posizione sulle suddette due eccezioni di irricevibilità».

Risposta al quesito sub a)

97. La Commissione osserva che nella replica essa non ha ecceduto i limiti del petitum della causa quale è stato definito nella fase precontenziosa del procedimento, in conformità dell'art. 169 del Trattato. Oggetto della presente causa è la constatazione che le condizioni per la concessione di licenze di pesca adottata nel 1986 dal Regno Unito sono contrarie agli «artt. 34, 48, 52 e 59 del Trattato CEE nonché ai regolamenti del Consiglio nn. 1612/68 e 1408/71 ed al regolamento della Commissione n. 1251/70».

98. Alla luce della sentenza Jaderow, la Commissione mantiene ferma la conclusione secondo la quale la condizione di esercizio è in contrasto con l'art. 34 del Trattato. Nella replica essa si è limitata a formulare un nuovo mezzo inteso a dimostrare tale incompatibilità.

99. La Commissione può legittimamente dedurre questo nuovo mezzo in quanto la sentenza Jaderow, pronunciata successivamente al ricorso, conteneva un'interpretazione delle pertinenti norme comunitarie, sicché era sopravvenuto un elemento di diritto nuovo ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.

Risposta al quesito sub b)

100. La Commissione segnala di aver fatto richiamo, nella sua replica, alla dichiarazione scritta resa sotto giuramento dal signor Trigas, per via dell'interpretazione che la Corte ha fornito delle pertinenti norme comunitarie nella sentenza Jaderow. Del pari essa rileva come tale elemento di prova non fosse affatto «nuovo», poiché si trovava in ogni momento a disposizione non soltanto della Commissione, ma anche del governo del Regno Unito, che ha presentato osservazioni nella sentenza Jaderow. Sicché la Commissione, adducendo questo elemento di prova, non è incorsa in violazione dell'art. 42, n. 1, del regolamento di procedura.

C. N. Kakouris

giudice relatore